

l'incremento della spesa farmaceutica ha fissato, tra l'altro, misure per la riduzione della percentuale spettante al produttore sul prezzo dei farmaci. Particolare rilievo assumono i commi 302-304, che prevedono per il 2006, con risorse aggiuntive dello Stato, un programma nazionale, straordinario, di ricerca oncologica a tutto campo (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione), per la cui realizzazione sono assegnati 100 milioni di euro. Sempre nel campo della ricerca va segnalato il finanziamento di 10 milioni –nell'ambito del citato Programma sanitario nazionale– agli Istituti zooprofilattici sperimentali per migliorare la sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché la salute e il benessere di questi ultimi. Le ricorrenti minacce alla salute (si pensi alla BSE e alla "aviaria") indotte da malattie di animali fanno giudicare opportuno questo stanziamento, da ritenere semmai insufficiente. Sempre in materia di ricerca i commi 313-317, al fine di incentivare ulteriormente la ricerca farmaceutica, apportano modifiche alla normativa vigente sul cd. *premium price* diretto alle aziende farmaceutiche che realizzano investimenti in ricerca sul territorio nazionale. L'incentivo si applica nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento.

La finanziaria di quest'anno ha destinato una particolare attenzione (commi 310-312), sempre al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse, all'edilizia sanitaria, di cui si tratta in altra parte di questa Relazione.

Vi sono altre norme, di interesse per gli enti territoriali, variamente collocate in questa finanziaria e che rispondono a finalità specifiche⁷.

⁷ Alcune riguardano il trasporto pubblico locale; il comma 393, modificando il comma 3 *bis* dell'art.18 del d.lgs n. 422/97, prevede che le Regioni possano disporre una proroga dell'affidamento dei servizi fino ad un massimo di un anno in favore dei soggetti che soddisfino –entro il termine del periodo transitorio prefissato e la cui cessazione è stabilita nel comma 394 al 31.12.2006– a determinate condizioni indicate nel citato d.lgs, come modificato dalla disposizione in esame. Il comma 273 contiene una disposizione di dettaglio, che prevede che le somme residuali delle risorse, stanziata a garanzia della spesa per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, per il periodo 2002-2007, siano destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di categoria, per l'integrazione del trattamento di malattia dei lavoratori di questo settore (che, ai sensi dell'art. 1, comma 148 della finanziaria 2005, deve essere determinato secondo le modalità previste per i lavoratori dell'industria).

Il comma 480 contiene una norma di rilievo per gli enti territoriali, che tende, sia pure molto parzialmente, a compensare le loro notevoli restrizioni finanziarie e la conseguente riduzione degli investimenti. E' proprio, infatti, in questa direzione che intende operare questa disposizione, che si propone di "promuovere la realizzazione di investimenti" e "il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali". A tal fine per il 2006 le Regioni e gli enti locali possono presentare specifici progetti "da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL, che risultino disponibili per investimenti".

Un complesso di disposizioni –i commi 483-492– ha un'incidenza sugli enti territoriali, e in particolare le Regioni, soprattutto sotto il profilo normativo, innovando la disciplina delle concessioni idroelettriche, con la generalizzazione della gara ad evidenza pubblica. Le Regioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute in questi commi. Sotto il profilo finanziario ai Comuni interessati sono versati dai titolari delle concessioni 10 milioni di euro per ciascun anno (derivanti dal canone aggiuntivo unico che i concessionari sono tenuti a pagare per 4 anni dal 2006).

ALLEGATO 2

Regioni

Bilancio economico di previsione e strumenti di programmazione delle aziende sanitarie

Abruzzo Gli strumenti di programmazione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale elencati all'art.6 della legge regionale 24 dicembre 1996, n.146, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 2004, n.15 sono: a) piano strategico; b) bilancio pluriennale di previsione, c) piano programmatico di esercizio [costituito da: 1- budget, 2-bilancio economico preventivo annuale, 3-piano annuale di organizzazione, 4- piano annuale delle dinamiche complessive del personale]; d) bilancio di esercizio. I diversi documenti elencati sono disciplinati da successivi articoli della stessa legge regionale

Piano strategico (art.7) adottato e/o aggiornato, entro il 30 novembre di ogni anno, dal direttore generale, che lo trasmette alla Giunta per la sua successiva approvazione. Il Piano strategico che definisce le linee strategiche, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle aziende è articolato in programmi e progetti ed ha durata triennale. Deve essere approvato dalla Giunta regionale che ne verifica la coerenza con gli indirizzi programmatici regionali. In caso di approvazione, la Giunta trasmette al Direttore generale le direttive di budget entro e non oltre 30 giorni ed in caso di esito negativo della verifica effettuata la Giunta lo rinvia all'azienda con le proprie motivate osservazioni affinché lo stesso venga rielaborato alla luce delle osservazioni formulate dalla Giunta ed in linea con gli indirizzi programmatici regionali.

Piano annuale di organizzazione (art.8), che costituisce parte integrante del Piano Programmatico d'esercizio individua le articolazioni organizzative cui corrispondono specifiche responsabilità e autonomie gestionali.

Piano annuale delle dinamiche complessive del personale (art.9) in cui il direttore generale individua la dimensione qualitativa e quantitativa delle scelte in materia di gestione delle risorse umane, in relazione a criteri di coerenza e compatibilità delle scelte di dimensionamento dell'organico sia con i servizi che l'azienda intende erogare con le proprie strutture sia con l'equilibrio economico e finanziario della stessa azienda nel breve e nel lungo periodo, con specifica indicazione delle conseguenze economiche e finanziarie delle dinamiche progettate.

Bilancio di previsione pluriennale (art.19) Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in conformità al Piano strategico dell'azienda e rappresenta la traduzione, in termini economico – finanziari, delle scelte ivi operate. Il bilancio di previsione pluriennale unitamente al bilancio economico preventivo annuale con allegati il budget, la relazione di accompagnamento, il Piano annuale delle dinamiche complessive del personale ed il Piano generale di organizzazione vengono trasmessi dal Direttore generale alla Giunta per l'approvazione, entro 30 giorni dalla trasmissione delle direttive di budget, di cui al punto a) del comma 6 del citato art.7. La mancata trasmissione dei documenti sopra elencati, trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine indicato, costituisce violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale. Entro 30 giorni dalla trasmissione della predetta documentazione, la Giunta può emettere formale provvedimento di approvazione degli strumenti di programmazione dell'azienda per l'esercizio di riferimento che, in caso di silenzio, si considerano, comunque, automaticamente approvati. Entro lo stesso termine di trenta giorni la Giunta, nel rispetto del principio di autonomia delle Aziende, può emanare motivato atto di rigetto, evidenziando la mancata coerenza di tali strumenti con gli indirizzi programmatici regionali e con il Piano strategico, nonché con il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale e con le direttive di budget. In caso di rigetto la Giunta nomina un Commissario ad acta per l'elaborazione degli strumenti di programmazione.

Bilancio economico preventivo annuale (art.20) costituito dal conto economico preventivo e dalla tavola dei flussi di cassa preventivi. Il conto economico preventivo fornisce la dimostrazione del risultato economico complessivo atteso attraverso l'indicazione dei costi, dei ricavi e dei proventi, ivi inclusi i trasferimenti connessi ai programmi di attività per l'esercizio di riferimento; il documento, anche al fine di consentire il raffronto con i valori consuntivi, deve essere redatto applicando i criteri di valutazione di cui all'art.21 della stessa legge regionale. La tavola dei flussi di cassa preventivi, predisposta in base allo schema formulato dalla Giunta, fornisce la rappresentazione del saldo netto di cassa, previsto attraverso l'indicazione delle fonti e degli impieghi di risorse finanziarie, con evidenziazione delle variazioni attese nel capitale circolante netto e nelle sue componenti

Basilicata L'art.2 della l.r. 27 marzo 1995, n.34 prevede in generale che la programmazione delle aziende sanitarie sia attuata conformemente agli obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale e nel Piano sanitario regionale, nei limiti delle compatibilità finanziarie. Il direttore generale di ciascuna azienda (art.3) verifica costantemente lo stato di attuazione della programmazione, redigendo un apposito referto annuale da inviare alla Giunta ed adotta gli eventuali provvedimenti correttivi o integrativi che si rendessero necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Bilancio pluriennale di previsione (art.13) viene elaborato con riferimento al Piano generale ed agli altri strumenti di programmazione e ne rappresenta la trasposizione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale di riferimento; il documento è articolato, infatti, in: parte economica, parte finanziaria e parte patrimoniale e segue lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta in conformità a quello di cui all'art.5 comma 5 del dlgs n.502/1992. Il bilancio pluriennale deve essere deliberato dal direttore generale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato del parere del Collegio dei revisori ed inviato alla Giunta regionale per il seguito di competenza.

Bilancio economico preventivo (art.14) dà dimostrazione, in termini analitici, delle entrate previste e del previsto

risultato economico complessivo finale dell'azienda per l'esercizio considerato e deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta in conformità a quello di cui all'art.5 comma 5 del d.lgs n.502/1992. Il bilancio economico preventivo come quello pluriennale deve essere deliberato dal direttore generale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato del parere del Collegio dei revisori ed inviato alla Giunta regionale.

Il Tit.II della stessa legge regionale 27 marzo 1995, n.34 è dedicato alla disciplina della **metodica di budget**, la cui adozione è obbligatoria, al fine di pervenire alla formulazione delle previsioni relative ai risultati da conseguire, alle risorse finanziarie da acquisire ed utilizzare ed agli investimenti da compiere. Provvedimento centrale è il **documento direttive** (art.17) che ha lo scopo di raccordare, in modo sistematico, gli strumenti di programmazione ed i budget. Il **budget generale** (art.18) riguarda l'intera attività dell'azienda e si articola in: budget economico che indica in modo analitico attività, costi, ricavi e proventi; budget finanziario che indica i flussi finanziari di entrata e di spesa; budget patrimoniale che indica le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire la distinzione della gestione corrente da quella per investimenti. Il budget generale è accompagnato da una relazione che illustra i parametri su cui si fondano le previsioni ed i rapporti fra quantità rappresentate nel budget ed obiettivi, entrambi costituiscono allegati necessari al bilancio di previsione. Sono previsti, inoltre, i **budget delle strutture** (art.19), formulati con riferimento alle strutture fondamentali dell'Azienda ed i **budget di centro** di responsabilità (art.20) che il direttore generale è tenuto ad adottare entro i termini fissati per il bilancio di previsione, in modo tale da consentire la rappresentazione degli aspetti economico finanziari e patrimoniali, rendendo possibile l'attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato.

I predetti budget che devono essere adottati entro gli stessi termini previsti per gli altri strumenti di programmazione, vengono tenuti sotto costante monitoraggio (art.24) attraverso l'invio periodico trimestrale alla Giunta regionale di una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale che ponga in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget ed operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale. In tale sede *qualora nei rapporti emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico il Direttore generale procede alla revisione dei budget ed il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato.*

Calabria Il Tit. III della legge regionale 23 dicembre 1996, n.43 è dedicato alla disciplina della programmazione e del sistema di budget. Gli strumenti di programmazione delle aziende, che si basano sul Piano sanitario nazionale e sul Piano sanitario regionale nonché su altri atti di programmazione regionale, sono elencati nell'art.12: il Piano attuativo, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo. I documenti elencati devono essere adottati e trasmessi alla Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno e sottoposti a controllo.

Il Piano attuativo (art.13) definisce le linee strategiche dell'azienda ed è adottato dal Direttore generale in conformità con il Piano sanitario regionale, del quale condivide la durata. Esso specifica, fra l'altro, le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di Piano, il programma pluriennale degli investimenti, gli indicatori di economicità aziendale e di qualità, le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza.

Il Bilancio pluriennale (art.14) che viene predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione in conformità allo schema interministeriale di cui all'art.5 comma 5 del d.lgs n.502/1992, ha durata triennale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le indicazioni contenute nel Piano attuativo, con particolare riferimento agli investimenti programmati nel triennio. A tal fine, devono essere rappresentati, distintamente, lo stato patrimoniale ed il conto economico che, in conseguenza dell'attuazione del piano, si prevede di conseguire per ogni anno del triennio. Il bilancio pluriennale è corredato da una nota integrativa, che evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del Piano attuativo ed esplica i criteri impiegati nella sua elaborazione.

Il bilancio economico preventivo (art.15) esprime in modo analitico il risultato economico dell'azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al modello di cui all'art.5 comma 5 del d.lgs n.502/1992 ed è accompagnato da una relazione illustrativa del direttore generale, nella quale devono essere previsti gli investimenti da attuarsi con indicazione della spesa prevista e delle modalità di finanziamento, le prestazioni che si intendono erogare in rapporto a quelle già erogate, i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, i dati analitici relativi al personale, i flussi di cassa previsti, le articolazioni di budget. Il bilancio deve esporre in separata evidenza i servizi socio-assistenziali. Se nel corso dell'esercizio di riferimento si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni il Direttore generale deve deliberare senza indugio le conseguenti rettifiche e trasmetterle alla Regione per i controlli necessari. Il bilancio deve essere trasmesso entro dieci giorni dalla sua adozione alla Giunta.

Metodica di budget che si sviluppa secondo una struttura che comprende una serie di documenti (art.17): il documento direttive, il budget generale allegato al bilancio di previsione, i budget di strutture ed i budget dei centri di responsabilità che devono essere approvati al direttore generale con le stesse tempistiche degli altri strumenti di programmazione.

Il budget generale (art.19) che risulta articolato in tre parti: budget patrimoniale (che indica in modo analitico le fonti di finanziamento e la loro utilizzazione in modo da consentire la separata evidenza della gestione corrente e degli investimenti), budget finanziario che indica i flussi di entrata e di spesa ed il budget economico che indica le attività, i costi, i ricavi ed i proventi e deve essere corredato da una relazione illustrativa

I budget di strutture (art.20) che si riferiscono alle aree dipartimentali, alle unità operative e alle componenti

organizzative, operanti in ciascun ambito sanitario e distretto sanitario di base sono approvati dal direttore generale sentiti i responsabili delle singole unità organizzative.

I budget di centri di responsabilità (art.21) che sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità in modo da consentire l'attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato.

I budget sono sottoposti (art.23) con cadenza trimestrale alla verifica dello stato di avanzamento, con lo scopo di porre in evidenza rispetto ai dati in essi contenuti gli eventuali scostamenti già intervenuti e quelli che possono determinarsi nel prosieguo della gestione. Il monitoraggio viene sottoposto alla Giunta regionale con apposita relazione sullo stato di avanzamento de budget generale.

A seguito dei controlli periodici, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico procede alla revisione del budget generale. A fronte di elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico emergenti dalle predette verifiche sugli stati di avanzamento ed in ogni caso con riferimento alle relazioni trimestrali il Collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre.

Campania L'art.29 della l.r. 3 novembre 1994, n.32 in materia di sistema informativo e contabile delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere elenca i documenti contabili che, a partire dall'esercizio 1995, obbligatoriamente le aziende sono tenute ad adottare.

Il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmessi entro quindici giorni alla Giunta regionale.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano pluriennale ed agli strumenti della programmazione adottati dalle aziende e ne rappresenta l'attuazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco di tempo considerato; il suo contenuto è articolato per anno ed è annualmente aggiornato per scorrimento. Il bilancio pluriennale deve essere deliberato dal direttore generale entro il 30 settembre e trasmesso entro quindici giorni alla Giunta regionale.

Il Bilancio economico di previsione annuale fornisce la dimostrazione analitica del previsto risultato economico complessivo finale dell'azienda per l'anno considerato e come che risulta costituito dall'insieme delle previsioni dei costi dei fattori produttivi o dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti deve rappresentare la linea guida della gestione economica delle aziende che deve tendere al pareggio dell'esercizio. Il documento deve essere approvato (termine fissato dalla Delb.G.R.30 marzo 2001 n.1364) entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio considerato e la sua formulazione deve tener conto delle giacenze iniziali e delle presunte giacenze finali.

La programmazione a livello regionale si fonda sul **Piano regionale** (art.30) con il quale il Consiglio, in linea con il Piano sanitario nazionale, definisce gli obiettivi e le linee di governo del servizio sanitario regionale. Il Piano che ha durata biennale deve essere adottato su proposta della Giunta entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la programmazione; nel suo ambito è ricompresa anche la definizione di:

- a) le priorità di intervento ai fini del riequilibrio territoriale dei presidi e servizi sanitari, nonché ai fini di un miglioramento della qualità delle prestazioni e dell'accessibilità alle stesse da parte dei cittadini, anche per il superamento di condizioni critiche evidenziate dagli indicatori epidemiologici;
- b) i livelli di assistenza, da assicurare in condizioni uniformi sul territorio regionale, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i soggetti assistibili, rapportata al volume delle risorse disponibili;
- c) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare per ciascun anno del triennio i livelli di assistenza;
- d) i vincoli finanziari relativi a ciascun macrolivello di assistenza;
- e) gli standard generali di dotazione, sulla base dei profili organizzativi e funzionali delle aziende e dei criteri per l'accreditamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 28, comma 7, della presente legge;
- f) gli indicatori di verifica della qualità delle prestazioni e dell'efficienza dei servizi delle aziende;
- g) gli ambiti entro i quali le istituzioni sanitarie private operano in maniera integrata con le aziende regionali;
- h) i progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione operativa ed il coordinamento funzionale dei servizi di competenza delle aziende;
- i) le aziende programmate di rilievo regionale

Nell'allegato alla delibera della Giunta regionale 30 marzo 2001 n.1364 sono contenute disposizioni in merito alla **gestione budgetaria**. Il budget è costituito dall'insieme di documenti di carattere economico patrimoniale e finanziario che descrivono gli obiettivi di gestione, in termini di risultati da raggiungere e di risorse da impiegare ed è distinto in: budget generale e budget funzionali. 1

Emilia Romagna L'art.4 della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50 elenca gli strumenti della programmazione individuandoli in: 1-piano programmatico, 2-bilancio pluriennale di previsione, 3- bilancio economico preventivo che trovano puntuale disciplina nei successivi articoli.

Piano programmatico (art.5) con il quale il Direttore generale, in conformità alle linee del Piano Sanitario regionale e sentita la Conferenza dei sindaci, definisce le linee strategiche dell'Azienda, specificando gli obiettivi, i programmi ed i progetti ed evidenziando in particolare: le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di Piano, il programma pluriennale degli investimenti, gli indicatori di economicità aziendale e di qualità, la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi; le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, le prestazioni e la riorganizzazione dei servizi a livello di singoli distretti tali da assicurare un'assistenza uniforme a livello di singola azienda. Nella formulazione del Piano deve tenersi presente la Carta dei diritti degli utenti ed i

criteri contenuti nei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Bilancio di previsione pluriennale (art.6) che ha la stessa durata del Piano programmatico ed il cui contenuto esprime in termini economico- finanziari e patrimoniali le scelte operate nel Piano. Il documento è predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione(entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge).

Bilancio economico preventivo (art.7) che esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare ed è redatto conformemente allo schema obbligatorio definito dalla Regione e corredato da una relazione del direttore generale che ne fa parte integrante e nella quale sono contenuti gli elementi previsionali di seguito elencati:

1. gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con la relativa spesa e le modalità di finanziamento;
2. le prestazioni che si intendono erogare in rapporto a quelle erogate nel triennio precedente;
3. i valori più significativi dell'ultimo bilancio adottato;
4. i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
5. i flussi di cassa previsti;
6. le articolazioni del budget ed i corrispondenti obiettivi e risorse

Se nel corso dell'esercizio dovessero verificarsi situazioni tali a giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni originarie il direttore generale deve deliberare senza indugio le necessarie rettifiche e sottoporre le decisioni alla Regione per i controlli di cui all'art.37 della stessa legge regionale (in materia di controllo regionale sugli atti delle aziende).

Metodica di budget (art.9) il direttore generale predispone le linee guida per raccordare il budget con la programmazione regionale ed aziendale ed il documento di budget costituisce il piano di attività per la complessiva gestione dell'Azienda ed è presentato come allegato al bilancio di previsione, contenendo le previsioni di risorse ed attività per l'esercizio considerato che in corso di esercizio devono essere verificate con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi. Il direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda ed in fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.

Friuli Venezia Giulia La legge regionale 19 dicembre 1996, n.49 dedica l'intero Tit. III alla disciplina del processo di programmazione e controllo della gestione che si articola in: programmazione triennale, programmazione annuale e controllo trimestrale e annuale. La pianificazione regionale si fonda sulle linee guida che la Regione emana, entro il 15 settembre di ogni anno, per definire gli obiettivi e le modalità di valutazione del loro raggiungimento e le risorse disponibili per il finanziamento delle aziende.

Nell'ambito della **programmazione triennale** sono ricompresi il programma pluriennale e il bilancio pluriennale di previsione.

Programma pluriennale (art.14) rappresenta i contenuti del processo di programmazione triennale evidenziando gli obiettivi strategici a livello di azienda e di struttura operativa, le politiche gestionali, le dinamiche del personale nel triennio ed il programma pluriennale degli investimenti. Deve essere adottato dal direttore generale entro il 31 ottobre, al termine della negoziazione con l'Agenzia regionale della Sanità, alla quale deve essere inviato subito dopo l'avvenuta adozione al fine di consentire la predisposizione del consolidato che rappresenta la sintesi dei programmi pluriennali delle singole aziende e che viene trasmesso, a sua volta, alla Giunta che, entro il termine di quaranta giorni, deve verificare la coerenza con gli indirizzi della pianificazione regionale

Bilancio di previsione pluriennale (art.15) che esprime in termini economici, finanziari e patrimoniali le scelte operate nel Programma pluriennale, evidenziando, in particolare, gli investimenti e la loro copertura finanziaria. Non può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi Il documento è predisposto secondo lo schema approvato dal regolamento di contabilità generale e non può prevedere risultati d'esercizio negativi Deve essere adottato dal direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di validità, al termine della negoziazione con l'Agenzia regionale della Sanità, alla quale deve essere inviato subito dopo l'avvenuta adozione, al fine di consentire la predisposizione del consolidato.

Il processo di programmazione annuale è volto a definire per ciascuna azienda: gli obiettivi, le azioni, i tempi e le responsabilità di realizzazione in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari e si fonda su due documenti: il programma annuale ed il bilancio preventivo.

Programma annuale (art.18) esplicita, a livello aziendale e di struttura operativa, le scelte frutto del processo di programmazione annuale e rappresenta la sintesi dei programmi annuali delle singole aziende, evidenziando per ciascuna Azienda: obiettivi annuali e politiche gestionali, interventi, dinamiche del personale, investimenti e fonti di finanziamento. Il programma deve essere trasmesso entro il 30 novembre dai direttori generali all'Agenzia regionale della sanità che entro il 31 dicembre adotta il programma consolidato.

Bilancio preventivo (art.19) ha natura economica e patrimoniale ed è coerente con il programma annuale. Ne costituiscono allegati il budget finanziario e quello economico e patrimoniale delle strutture operative. Non può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi. Deve essere trasmesso entro il 30 novembre dai direttori generali all'Agenzia regionale della sanità, che entro il 31 dicembre adotta il bilancio preventivo annuale consolidato

Gestione di budget (art.21) prevista dal bilancio di previsione. All'interno delle aziende sono individuate le unità di budget per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate

Lazio La legge regionale 31 ottobre 1996, n.45 dedica due articoli costituenti il Capo II alla disciplina dei bilanci di

previsione

Bilancio economico di previsione annuale (art.2) è costituito dall'insieme delle previsioni dei costi dei fattori produttivi o dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti all'attività di esercizio e rappresenta le linee guida della gestione economica che deve tendere al pareggio dell'esercizio. Deve essere approvato dal direttore generale entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento. Nella previsione dei costi dei fattori da impiegare le aziende tengono conto delle giacenze iniziali e delle presunte giacenze finali. La Giunta definisce il piano dei conti del bilancio economico di previsione annuale delle aziende.

Bilancio di previsione pluriennale (art.3) elaborato con riferimento agli strumenti di programmazione sanitaria regionale ed aziendale è organizzato per livelli di assistenza programmi e progetti.

Gestione budgetaria (art.4-6) l'attività economica delle aziende deve essere ispirata alla razionale gestione delle risorse ed a tal fine le stesse utilizzano il metodo budgetario, il controllo di gestione ed il sistema informativo aziendale. Il budget è costituito dall'insieme dei documenti di carattere economico, patrimoniale e finanziario che descrivono gli obiettivi in termini di risultati da raggiungere e risorse a impiegare ed è distinto in budget generale che è riferito all'intera azienda e rappresenta lo strumento di coordinamento dei budget funzionali, nonché termine di confronto per la verifica dei risultati consuntivi ed i budget funzionali riferiti alle singole strutture che erogano servizi (distretti, presidi ospedalieri ed alte strutture) individuate dal direttore generale (art.6) unitamente ai rispettivi responsabili, alle risorse sia umane che finanziarie.

Liguria. La programmazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 8 febbraio 1995, n.10, si fonda su un insieme coordinato di piani, programmi, progetti che fanno capo al Piano sanitario nazionale ed al Piano sanitario regionale. Gli atti di programmazione sono adottati dal direttore generale e sottoposti ai controlli di cui all'art.35 della legge regionale n.42 del 1994.

Nell'ambito del Tit.IV, dedicato alla gestione economico - finanziaria, il capo I contiene norme in materia di contabilità generale.

Bilancio di previsione (art.23) che deve essere approvato ogni anno dal direttore generale entro il 30 settembre ed è riferito all'esercizio successivo e costruito in base ai piani, programmi e progetti.

Bilancio pluriennale di previsione approvato dal direttore generale unitamente al bilancio annuale entro il 30 settembre

Metodica di budget (art.34) adottata dalle Aziende al fine di formulare, con riferimento ad un arco temporale annuale ed in coerenza con le scelte di programmazione, previsioni analitiche ed articolate relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare ed ai fattori operativi da utilizzare, nonché con riferimento alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare ed agli investimenti da compiere. La metodica di budget si articola in: budget generale che coinvolge l'intera attività delle singole aziende, il budget riferito ai presidi ospedalieri e quello riferito ai Distretti sanitari di base

Budget generale (art.35), che costituisce allegato necessario del bilancio annuale di previsione, è articolato in tre parti: *budget patrimoniale, budget finanziario e budget economico*. Nel *budget economico* che indica in modo analitico: le attività, i costi, i ricavi ed i proventi deve evidenziare: i costi di acquisto delle prestazioni, i costi per programmi legati alla prevenzione ed altri costi. Al budget generale deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate al raggiungimento degli obiettivi, nonché i risultati attesi ed i criteri di misurazione adottati, con separata evidenza dei servizi sociali delegati

Budget delle componenti organizzative delle aziende che fa riferimento alle aree dipartimentali, le unità operative, alle componenti organizzative anch'essi sono approvati dal direttore generale.

Lombardia. La legge regionale 11 luglio 1997 n.31 concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale all'art.14 recante disposizioni in materia di servizio informativo contabile, vengono elencati gli strumenti di gestione contabile dei quali l'azienda deve dotarsi a partire dall'esercizio 1998 e specificamente disciplina, al comma 7, il **bilancio pluriennale** ed il **bilancio economico preventivo** deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmessi entro 10 giorni alla Giunta regionale.

Bilancio preventivo economico annuale che fornisce la rappresentazione del previsto risultato economico complessivo dell'azienda determinato dalla contrapposizione dei ricavi dei proventi e dei costi di esercizio previsti nonché delle variazioni dello stato patrimoniale. Ai sensi del successivo comma 7 bis, i direttori generali devono assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed il rispetto degli obiettivi economico- finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta. A tale ultimo scopo, i direttori generali, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 7 ter, sono tenuti a presentare, ogni tre mesi, una certificazione corredata dal parere del Collegio sindacale in ordine alla coerenza complessiva dell'attività gestionale al rispetto degli obiettivi con gli impegni di equilibrio economico assunti nel preventivo economico; in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi i direttori generali sono tenuti a presentare un piano corredata dal parere del collegio sindacale con l'indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata pena la decadenza automatica dall'incarico di direttore generale. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione secondo i

limiti e le modalità definiti dalla Giunta.

Marche La legge regionale 19 novembre 1996, n.47 in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie dedica l'intero capo II alla disciplina del sistema di programmazione, individuando gli strumenti per la programmazione (art.2) nel Piano strategico aziendale, nel bilancio pluriennale, nel preventivo economico, negli eventuali piani di intervento e piani settoriali. Tutti i documenti di programmazione sono adottati dal direttore generale e trasmessi entro il 15 novembre alla Giunta per l'approvazione

Piano strategico aziendale (art.3) che definisce, su base triennale con aggiornamenti annuali, indirizzi ed obiettivi per la gestione, individuando il complesso delle attività da assicurare, le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, l'organizzazione e la struttura dei servizi, gli investimenti e le risorse finanziarie necessarie per assicurare la realizzazione degli obiettivi

Bilancio di previsione pluriennale (art.4) contiene le previsioni finanziarie relative agli obiettivi di cui il Piano strategico aziendale.

Bilancio preventivo economico annuale (art.5) che esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione. Esso evidenzia i risultati previsti per le strutture ed attività per le quali la normativa vigente stabilisce separata indicazione (gestione socio-assistenziale) ed è accompagnato da apposita relazione del direttore generale.

Budget generale (art.7) che individua le attività che il Direttore generale intende svolgere nell'anno successivo con le risorse disponibili, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale, è legato al bilancio preventivo economico annuale e trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione. Esso è sottoposto a verifica semestrale da parte della Giunta (che con l'atto di riparto del fondo sanitario fornisce indicazioni sulla configurazione del budget generale e sulla sua articolazione anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza da garantire) per gli eventuali provvedimenti di competenza del direttore generale che ne è responsabile.

Budget di centro di responsabilità (art.8) in cui risulta articolato il budget generale in relazione ai centri di responsabilità individuati dal direttore generale sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale. I dirigenti dei centri sono responsabili del budget cui sono preposti ed hanno autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate.

Molise La legge regionale 14 maggio 1997, n.12 in materia di assetto contabile, gestionale e di controllo delle aziende sanitarie prevede che le scelte programmatiche si fondano sul Piano Sanitario nazionale e sul Piano socio-sanitario regionale nonché sugli altri atti di programmazione adottati dalla regione

Bilancio di previsione pluriennale (art.5) è adottato con riferimento al progetto di Piano attuativo e ne rappresenta la traduzione in termini economico finanziari e comprende tre parti: economica, finanziaria e patrimoniale, elaborate secondo uno schema obbligatorio, fornito dalla Giunta regionale in modo tale da consentire la rappresentazione degli equilibri economici finanziari e patrimoniali, in analogia ai contenuti del bilancio economico preventivo.

Bilancio economico preventivo (art.6) introdotto ex novo fra gli strumenti della programmazione sanitaria locale è strumento finalizzato a dare dimostrazione, con maggior grado di analisi, del risultato economico complessivo finale previsto e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture dell'Azienda, con separata evidenza dei servizi sociali delegati e deve essere predisposto sulla base del modello predisposto con decreto interministeriale del 20 ottobre 1994 e corredato da una relazione del direttore generale che lo approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

Metodica di budget (art.8) che viene obbligatoriamente utilizzata allo scopo di formulare previsioni articolate e puntuali, con riferimento alle risorse finanziarie da acquisire e impiegare ed agli investimenti da completare e si articola in:

Documento direttive (art.9) adottato dal direttore generale allo scopo di raccordare in modo sistematico gli strumenti di programmazione ed i budget. **Budget generale per livelli assistenziali** (art.10) che costituisce allegato necessario al bilancio di previsione e riguarda l'intera attività dell'azienda e si articola in: *budget economico* che indica in modo analitico per attività costi, ricavi e proventi; *budget finanziario* che indica i flussi finanziari di entrata e di spesa; *budget patrimoniale* che indica le fonti di finanziamento e gli impieghi in modo tale da consentire la distinzione della gestione corrente da quella per investimenti. Sono previsti inoltre i **budget delle strutture** (art.11) formulati con riferimento alle singole strutture in cui risultano articolate le aziende ed i **budget di centro di responsabilità** (art.12) che il direttore generale è tenuto ad adottare entro il bilancio di previsione

I predetti budget vengono tenuti sotto costante monitoraggio (art.14) attraverso l'invio periodico trimestrale alla Giunta regionale di una relazione sullo stato di avanzamento che ponga in evidenza gli scostamenti ed operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale. In tale sede *qualora nei rapporti emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato.*

Piemonte Nell'ambito del Tit. IV della legge regionale 18.gennaio 1995, n.8 il capo I è dedicato alla disciplina della contabilità generale delle ASL. Gli strumenti di programmazione individuati dalla legge regionale sono:

il programma di attività (art.18) che entro il 31 ottobre le aziende adottano con validità triennale e da verificare annualmente e nel quale vengono fissati, in linea con la programmazione regionale, gli obiettivi di riferimento per il periodo considerato con separata evidenza per quanto concerne i presidi ospedalieri;

il bilancio pluriennale (art.19) che i direttori generali, in coerenza con il programma di attività, adottano ogni anno unitamente al bilancio economico annuale, di previsione, esso rappresenta per ciascun esercizio considerato, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione nonché della situazione patrimoniale evidenziando, altresì gli investimenti previsti ed indicando le modalità di copertura ed i riflessi sui costi e sui ricavi di esercizio;

il bilancio di previsione (art.20) che rappresenta la previsione dei costi e dei ricavi di gestione nonché della situazione patrimoniale e deve essere adottato dal direttore generale entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente l'esercizio di riferimento, viene trasmesso alla Regione entro il successivo 30 novembre; il bilancio deve essere redatto tenendo conto sia del programma di attività che dei limiti di budget assegnato dalla Giunta e considerati gli altri ricavi di gestione nonché la situazione patrimoniale.

Provincia Autonoma di Bolzano L'art.2 della legge provinciale 5 novembre 2001 n.14, in materia di programmazione e contabilità del servizio sanitario provinciale, disciplina specificamente il processo di programmazione, stabilendo che l'azienda deve uniformare la propria attività al metodo della programmazione che si articola in programmazione triennale e annuale in armonia con i contenuti ed indirizzi delle norme di legge statali e provinciali e del Piano sanitario provinciale. La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano: strumento fondamentale il Piano generale triennale d'azienda. La programmazione annuale è volta a definire obiettivi, azioni, tempi e responsabilità di realizzazione in termini quantitativi e qualitativi e si fonda su due strumenti: il programma operativo annuale e il bilancio preventivo annuale di tipo economico e patrimoniale al quale è allegato il budget finanziario. Documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale e il conto economico. Il bilancio ed il budget sono redatti in base agli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale.

Metodica di budget (art.3) adottata dalle Aziende, al fine di formulare previsioni analitiche ed articolate, relativamente ai risultati da conseguire alle attività da realizzare ed ai fattori operativi da utilizzare, nonché con riferimento alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare ed agli investimenti da compiere. La Giunta fissa con deliberazione contenuti e modalità della metodica di budget che comprende: il documento direttivo ed il programma operativo annuale e budget.

Provincia Autonoma di Trento L'art.7 della legge provinciale 1 aprile 1993 n.10 disciplina, nell'ambito delle disposizioni sul sistema sanitario provinciale specificamente la programmazione ed il finanziamento dell'attività dell'azienda che ha un bilancio di previsione pluriennale ed un bilancio annuale: il bilancio annuale è redatto in termini di competenza ed ha efficacia temporale corrispondente a quello del bilancio pluriennale della provincia. Il bilancio annuale è redatto in termini di competenza e di cassa ed allo stesso è annesso il programma di attività dell'azienda per l'anno di riferimento. La Giunta provinciale richiede, entro il 31 agosto di ogni anno, ai comitati di distretto la formulazione di proposte in ordine alla definizione degli obiettivi specifici che dovranno essere raggiunti dall'azienda nell'anno successivo. Entro il 31 ottobre la Giunta determina gli obiettivi specifici e temporalmente definiti che dovranno essere raggiunti in relazione agli indirizzi stabiliti dal Piano sanitario provinciale, e fissa l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Entro il 30 novembre il direttore generale dell'azienda adotta il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa, nel rispetto delle determinazioni contenute nel Piano sanitario e di quelle adottate dalla Giunta. Entro il 31 dicembre la Giunta Provinciale approva il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale dell'azienda con annesso programma di attività ed assegna all'azienda i fondi destinati all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite distintamente per la parte corrente per quella in conto capitale.

Puglia Alla disciplina della programmazione delle aziende sanitarie è dedicato l'intero Tit. I della legge regionale 30 dicembre 1994 n.38. Gli atti di programmazione delle aziende sanitarie danno attuazione agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nei limiti delle compatibilità finanziarie. Oltre a dover essere collegata alla programmazione regionale in materia sanitaria la programmazione delle aziende sanitarie deve essere monitorata con cadenza annuale (art.4), attraverso la redazione da parte del direttore generale di un apposito rapporto sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, con riferimento distinto agli obiettivi conseguiti nell'anno precedente e quelli in corso.

Gli strumenti della programmazione sono:

Piano generale che individua le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni programmatiche in linea con i contenuti del Piano sanitario regionale, deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente e verificato con cadenza annuale anche con riferimento allo stato di attuazione della programmazione, oltre a dover essere trasmesso al Sindaco o alla conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni per le eventuali osservazioni in merito.

Bilancio pluriennale (art.15) che viene elaborato con riferimento al Piano generale ed agli altri strumenti di programmazione e ne rappresenta la trasposizione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale di riferimento, il documento è articolato infatti, in: parte economica, parte finanziaria e parte patrimoniale e segue lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta in conformità a quello di cui all'art.5 comma 5 del dlgs n.502/1992 e viene trasmesso entro il 30 novembre al Sindaco o alla conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni per le eventuali osservazioni in merito.

Bilancio economico preventivo (art.16) dà dimostrazione delle entrate previste e del previsto risultato economico complessivo finale e deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta in conformità a quello di cui all'art.5 comma 5 del dlgs n.502/1992 e corredato da una relazione del direttore generale il quale è

tenuto ad adottarlo entro il 31 dicembre di ciascun anno ed a trasmetterlo alla Giunta regionale entro 10 giorni. Il Titolo della stessa legge regionale è dedicato alla disciplina della **metodica di budget**, la cui adozione è obbligatoria al fine di pervenire alla formulazione delle previsioni relative ai risultati da conseguire, alle risorse finanziarie da acquisire e utilizzare ed agli investimenti da compiere. Provvedimento centrale è il **documento direttivo** (art.19) che ha lo scopo di raccordare in modo sistematico gli strumenti di programmazione ed i budget. Il **budget generale** (art.20) riguarda l'intera attività dell'azienda e si articola in: a) budget economico che indica, in modo analitico per attività, costi, ricavi e proventi; b) budget finanziario che indica i flussi finanziari di entrata e di spesa; c) budget patrimoniale che indica le fonti di finanziamento e gli impieghi in modo tale da consentire anche la distinzione della gestione corrente da quella per investimenti. Sono previsti inoltre i **budget delle strutture** (art.21) ed i **budget di centro** di responsabilità (art.22) che il direttore generale è tenuto ad adottare entro i termini fissati per il bilancio di previsione.

I predetti budget vengono tenuti sotto costante monitoraggio (art.24), attraverso l'invio periodico trimestrale alla Giunta regionale di una relazione sullo stato di avanzamento che ponga in evidenza gli scostamenti ed operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale. In tale sede *qualora nei rapporti emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato.*

Toscana. La legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 disciplina del servizio sanitario regionale dedica il Capo II alle disposizioni in materia di contabilità.

Bilancio pluriennale di previsione (art.120) che espone i dati economici revisionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale, sulla base del quale e recependone le relative priorità il bilancio pluriennale viene predisposto. Al bilancio è allegata una nota illustrativa ed una relazione del direttore generale che esplica i criteri impiegati per la sua elaborazione ed i collegamenti con il piano attuativo; inoltre, allegato al bilancio vi è il piano degli investimenti che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con indicazione delle relative modalità di finanziamento. Deve essere adottato dal direttore generale dell'azienda sanitaria entro il 30 novembre e trasmesso al collegio sindacale ed alla Giunta, che lo approva entro 40 giorni.

Bilancio preventivo economico annuale (art.121) che disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere all'articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo. Esso è corredato da una nota illustrativa che evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del programma annuale. Allegati al bilancio sono: il prospetto delle previsioni sui flussi di cassa strutturato in conformità alle disposizioni sul consolidamento dei conti pubblici ed il piano annuale degli investimenti che definisce le destinazioni e le modalità di finanziamento degli stessi. Deve essere adottato dal direttore generale dell'azienda sanitaria entro il 30 novembre e trasmesso al collegio sindacale alla Giunta che lo approva entro 40 giorni decorrenti ai fini del controllo regionale dal ventesimo giorno dal ricevimento dell'atto ovvero dalla ricezione delle osservazioni da parte della conferenza dei sindaci. In sede di approvazione la Giunta può chiedere l'adeguamento alle prescrizioni contestualmente impartite e di tale adeguamento le aziende devono fornire dimostrazione in sede di bilancio di esercizio.

Sistema budgetario (art.126) Le aziende adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo. Esso è costituito da documenti previsionali che, con riguardo all'esercizio definiscono per i diversi ambiti di attività e per specifiche responsabilità gestionali gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili e ne verificano i risultati raggiunti sulla base dei documenti consuntivi ed alla luce dei criteri individuati dalla stessa Giunta con apposito regolamento. Il budget generale dell'azienda è allegato al bilancio annuale di previsione.

Sardegna. L'art.4 della legge regionale 24 marzo 1997, n.10 individua gli strumenti della programmazione aziendale da attuarsi in sintonia con il Piano sanitario regionale ed in sinergia con i documenti di gestione economico finanziaria.

Piano generale (art.5) indica gli obiettivi di breve e medio periodo dell'azienda così come assegnati dalla Regione; al suo interno del Piano, fra l'altro, sono evidenziate le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, i servizi socio-assistenziali e relative modalità di finanziamento; programma pluriennale investimenti; risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di piano; risorse umane; linee gestionali articolate per piani e programmi; il Piano ha durata triennale coincidente con quella del Piano sanitario regionale.

Bilancio pluriennale di previsione (art.7) rappresenta la traduzione in termini economici patrimoniali e finanziari del piano generale ed è formulato secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente, nel rispetto delle norme statali vigenti di indirizzo e coordinamento. Deve essere approvato dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello dell'esercizio considerato.

Budget di esercizio (art.8) è redatto in coerenza con gli atti di programmazione dell'azienda. Esso si compone di previsioni generali d'azienda, articolate per centri di responsabilità e di previsioni analitiche su specifici risultati da conseguire ed è redatto in base allo schema tipo approvato dalla Regione. Ha durata annuale ed è sottoposto, con cadenza trimestrale, a verifiche, rientranti nell'ambito del controllo di gestione di cui agli artt.29 e30 della medesima legge regionale. Deve essere approvato dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello dell'esercizio considerato (art.12).

Budget generale (art.9) riguarda l'intera attività dell'azienda e si articola in tre parti:

Budget patrimoniale che indica le attività e le passività aziendali,
Budget finanziario che indica i flussi di entrata e di spesa, le fonti di finanziamento e gli impieghi di capitale,
Budget economico che indica in relazione alle attività: i costi ed i ricavi, garantendo l'evidenza delle fondamentali classi di fattori produttivi.

Budget di centro di responsabilità (art.10) formulati con riferimento alle articolazioni organizzative dell'azienda, in modo tale da consentire la rappresentazione di aspetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Il direttore generale provvede alla revisione del budget (art.13) nelle ipotesi in cui i ricavi rilevati a consuntivo risultino diversi rispetto a quelli contenuti nelle previsioni, quando altre quantità di budget evidenzino valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio.

Umbria Nella legge regionale 19 dicembre 1995, n.51 un intero titolo è dedicato alla disciplina dei documenti previsionali delle aziende sanitarie regionali che vengono individuati specificamente in:

Documento di programmazione (art.3) che contiene finalità, indirizzi ed obiettivi dell'attività delle aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano sanitario nazionale, dal Piano sanitario regionale col quale condivide anche la durata e dagli atti di programmazione ed indirizzo adottati dalla Regione; per la formulazione del Piano le stesse aziende le Province e l'Università di Perugia possono presentare, entro il 15 settembre, le proprie proposte e indicazioni, il cui mancato accoglimento deve essere adeguatamente motivato.

Bilancio pluriennale di previsione (art.4) che traduce in termini contabili le scelte effettuate e le priorità individuate nel documento di programmazione con il quale condivide la durata temporale pur essendo aggiornato annualmente per corrimonto. Costituisce sede di riscontro per la copertura di nuovi e maggiori costi a carico di futuri esercizi ed è strutturato secondo il modello obbligatorio adottato dalla Giunta in conformità a quello di cui all'art.5 comma 5 del dlgs n.502/1992.

Bilancio preventivo economico annuale (art.5) indica l'ammontare dei costi di gestione e di ogni altro onere che le Aziende prevedono di sostenere per il conseguimento dei loro fini istituzionali, nonché i ricavi i proventi a qualsiasi titolo conseguibili e la quota del fondo sanitario spettante; indica, altresì, gli investimenti da attuare nell'anno ed i connessi mezzi di finanziamento e la previsione dei costi comprensivi di gestione ed investimenti non deve essere superiore a quella delle risorse acquisibili.

Al bilancio preventivo sono allegati i budget settoriali, riferiti ai diversi centri di costo ed alle specifiche aree di attività, nonché quello dei costi comuni. I dirigenti sono responsabili del budget loro assegnato la cui previsione complessiva dei costi rappresenta limite di spesa invalicabile.

La tempistica prevista per l'adozione dei predetti strumenti di programmazione (art.6) fissa al 15 settembre di ogni anno la determinazione da parte della Giunta delle risorse da assegnare alle singole Aziende nonché delle tariffe e degli eventuali finanziamenti su mandato. Entro il 15 ottobre, il Direttore generale trasmette alla Conferenza dei sindaci ed al Collegio dei revisori dei conti i progetti relativi ai singoli documenti di programmazione, i suddetti organi di controllo, entro i successivi 15 giorni, devono esprimere un parere in merito. La data fissata per l'adozione dei documenti di programmazione è il 10 novembre dell'anno precedente quello dell'esercizio finanziario di riferimento.

Valle d'Aosta Legge regionale 16 luglio 1996, n.19

Bilancio pluriennale di previsione (art.4) rappresenta il quadro delle risorse che l'azienda prevede di acquisire ed impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività di spesa per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale. Ha durata triennale e si compone di tre parti: economica, finanziaria e patrimoniale.

Bilancio preventivo (art.5) dà dimostrazione delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale. E' adottato sulla base dello schema obbligatorio di cui al DM 20 ottobre 1994 del Mtesoro dal direttore generale e trasmesso alla Giunta. Qualora entro il 31 dicembre non risulti ancora esecutivo il direttore generale può ricorrere alla gestione provvisoria.

Metodica di budget (art.7) che viene obbligatoriamente utilizzata allo scopo di formulare previsioni articolate e puntuali, con riferimento alle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare ed agli investimenti da completare. La metodica si sviluppa attraverso un'articolazione che comprende:

Documento direttivo (art.8) adottato dal direttore generale allo scopo di raccordare in modo sistematico gli strumenti di programmazione ed i budget. **Budget delle aree** (art.9) formulati con riferimento alle singole strutture in cui risulta articolata l'azienda.

Budget dei centri di responsabilità (art.10) formulati con riferimento alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità e strutturati in modo tale da consentire la rappresentazione degli aspetti economici finanziari e patrimoniali rendendo altresì possibile l'attribuzione delle responsabilità di gestione e di risultato, mediante l'individuazione degli obiettivi da conseguire delle attività da svolgere e delle risorse assegnate

I predetti budget devono essere adottati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento e vengono tenuti sotto costante monitoraggio (art.12) attraverso l'invio periodico trimestrale alla Giunta regionale di una relazione sullo stato di avanzamento che ponga in evidenza gli scostamenti ed operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale. In tale sede *qualora nei rapporti emergessero elementi*

di possibile squilibrio finanziario ed economico il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato

Veneto L'art.1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 elenca gli strumenti su cui si fonda la programmazione delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere: Piano sanitario nazionale, Piano socio-sanitario regionale ed altri atti di programmazione regionali.

Il Piano generale (art.3) la cui durata, le cui finalità, i cui indirizzi ed obiettivi coincidono con quelli contenuti nel Piano socio-sanitario regionale deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 dicembre in correlazione con la verifica dello stato di attuazione della programmazione (art.4). A tale ultimo proposito, per garantire coerenza e continuità fra i contenuti degli strumenti di programmazione e le condizioni esterne ed interne a ciascuna azienda sanitaria ed ospedaliera, il direttore generale redige, con cadenza annuale, (entro il 31 ottobre di ogni anno) un rapporto che illustri lo stato di attuazione dei piani e dei programmi secondo uno schema fornito dalla Giunta regionale, alla quale deve essere trasmesso entro dieci giorni dalla sua adozione.

Bilancio di previsione pluriennale (art.10) è elaborato con riferimento al Piano generale rappresentandone la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali ed è articolato in tre parti: finanziaria, economica e patrimoniale. Il contenuto di ogni singola parte deve essere articolato per anno secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta

Bilancio economico preventivo (art.11) che deve dare dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio pluriennale, del complessivo risultato economico previsto deve essere articolato in base alle fondamentali strutture delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché formulato entro il termine previsto dal successivo art.12 (31 dicembre) secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta.

Il Tit. IV della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è dedicato alla disciplina della **metodica di budget**, la cui adozione è obbligatoria al fine di pervenire alla formulazione delle previsioni relative ai risultati da conseguire, alle risorse finanziarie da acquisire e utilizzare ed agli investimenti da compiere. La metodica si sviluppa secondo una struttura che comprende: il documento direttive, il budget generale, i budget strutture e i budget di centri di costo.

Provvedimento centrale è il **documento direttive** (art.14) adottato dal direttore generale in coerenza con i contenuti dei piani, programmi e progetti adottati e che ha lo scopo di raccordare in modo sistematico gli strumenti di programmazione ed i budget. Il **budget generale** (art.15) riguarda l'intera attività della azienda e si articola in: budget economico che indica in modo analitico per attività costi, ricavi e proventi; budget finanziario che indica i flussi finanziari di entrata e di spesa; budget patrimoniale che indica le fonti di finanziamento e gli impieghi in modo tale da consentire la distinzione della gestione corrente da quella per investimenti. Sono previsti inoltre i **budget delle strutture** (art.161) formulati in relazione alle strutture fondamentali delle aziende sanitarie e ospedaliere ed i **budget di centro di responsabilità** (art.172) articolati in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici e l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato, mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate che il direttore generale è tenuto ad adottare entro i termini fissati per il bilancio di previsione

I predetti budget sono oggetto di monitoraggio (art.19). In particolare, il budget generale i budget delle strutture fondamentali, ed i budget di centro di responsabilità sono sottoposti con cadenza mensile alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di evidenziare gli eventuali scostamenti intervenuti. E' previsto, inoltre, l'invio periodico trimestrale alla Giunta regionale di una relazione sullo stato di avanzamento che ponga in evidenza gli scostamenti ed operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale. In tale sede, *qualora nei rapporti emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre considerato*

ALLEGATO 3

Regioni

Bilancio d'esercizio delle aziende sanitarie

Abruzzo	L'art.21 della legge regionale 24 dicembre 1996, n.146, come modificato dall'art.111 della legge regionale 26 aprile 2004 n.15, concerne disposizioni in merito al bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Il direttore generale redige il bilancio in conformità agli schemi adottati dalla Giunta regionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nonché il risultato economico dell'esercizio. Nella redazione del bilancio d'esercizio devono essere osservati i principi stabiliti dagli articoli 2423, 2423 bis, 2426, 2427 e 2428 del c.c. La relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio deve riportare alcuni argomenti ed in particolare: ➤ lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo; ➤ il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi resi e prestazioni; ➤ la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per aree e centri di responsabilità; ➤ i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all'esterno dell'azienda; ➤ le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l'esercizio di riferimento. <u>Il bilancio, ai sensi del successivo art.22, deve essere trasmesso dal direttore generale, corredato della relazione del Collegio dei revisori, alla Giunta regionale ed al Comitato ristretto dei sindaci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.</u> <u>Il mancato rispetto del termine costituisce violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini delle risoluzioni del contratto del direttore generale. La Giunta, anche alla luce delle eventuali osservazioni formulate in merito dal Comitato ristretto dei sindaci, deve approvare il bilancio entro 60 giorni</u> ovvero, anche sulla base della relazione del collegio dei revisori, può adottare un provvedimento motivato di rigetto dell'approvazione, qualora lo stesso risulti non rispondente alle risultanze delle scritture contabili o redatto in violazione della disciplina nazionale e regionale. La Giunta, tramite il competente Assessorato può, sentito il direttore generale dell'azienda, modificare il bilancio alla luce delle osservazioni del Collegio dei revisori Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
Basilicata	L'art.25 della legge regionale 27 marzo 1995, n.34 disciplina il bilancio d'esercizio, stabilendo che debba essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'azienda, con separata evidenza dei servizi sociali, ove delegati dagli enti locali. <u>Ai sensi del comma 2 del citato articolo il bilancio d'esercizio deve essere deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori dei conti. L'art.32 dispone che il bilancio sia pubblicato entro trenta giorni dall'approvazione della Giunta, approvazione per la quale non è indicato alcun termine.</u> Nella redazione del bilancio d'esercizio devono essere osservati i principi indicati dall'art.26, per la valutazione degli elementi del patrimonio, nonché per l'ammortamento devono trovare applicazione i criteri di cui agli articoli .27 e 28. <u>L'articolo 29 prevede che il bilancio d'esercizio sia costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico (che devono essere conformi allo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale) e dalla nota integrativa che deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile.</u> Il bilancio d'esercizio, in forza di quanto disposto dal successivo art.30, deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda, sull'andamento della gestione nel suo complesso, evidenziando, in particolare: le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo e una sintesi dei risultati della gestione nonché, in caso di perdita d'esercizio, anche un'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.
Calabria	<u>Ai sensi dell'art.25 della legge regionale 23 dicembre 1996, n.43 il bilancio d'esercizio risulta articolato in: stato patrimoniale, conto economico (redatti in conformità al decreto interministeriale previsto dall'art.5, comma5, del dlgs.n.502/1992) e nota integrativa che deve essere redatta in conformità con l'art.2427 del c.c. La struttura ed il contenuto del bilancio d'esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio fornito dalla Giunta.</u> Nella redazione del bilancio d'esercizio devono essere tenuti presenti i principi specificamente elencati nell'art.26 e per la valutazione degli elementi del patrimonio si devono applicare i criteri contenuti nell'art.27. Il bilancio è corredato dalla relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda che deve riportare alcuni elementi informativi e deve aver riguardo in particolare a: ➤ lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo; ➤ il grado di perseguimento degli obiettivi, in termini di servizi e prestazioni; ➤ le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità; ➤ i dati analitici relativi al personale con le variazioni intervenute durante l'anno; ➤ il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa; ➤ l'andamento dei servizi socio-assistenziali; ➤ le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria;

➤ i fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e la prevedibile evoluzione della gestione. Il bilancio d'esercizio, in forza di quanto disposto dall'art.31, deve essere adottato dal direttore generale entro il 30 aprile e nei dieci giorni successivi deve essere trasmesso, congiuntamente alla relazione del Collegio dei revisori, al controllo della Giunta regionale ed alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci. Entro trenta giorni una sintesi del bilancio e dei risultati della gestione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Campania Ai sensi dell'art.21 della legge regionale 3 novembre 1994 n.32 le aziende sanitarie sono tenute ad adottare fra gli altri documenti contabili anche il conto consuntivo annuale che rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria ed è articolato in centri di responsabilità con l'evidenziazione dei conti della gestione socio-sanitaria in apposito allegato.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso, come specificato dalla delibera GR 30 marzo 2001 n.1364, entro dieci giorni alla Regione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio sindacale. In ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio, la citata deliberazione prevede che essa intervenga da parte della Giunta, tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni dalla data in cui riceve il documento contabile. Termine che può essere interrotto una sola volta per chiarimenti e richiesta di elementi integrativi. La Giunta dichiara nella stessa delibera di approvazione il raggiungimento o il mancato raggiungimento dei livelli di efficienza produttiva.

Emilia Romagna L'art.13 della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50 concerne disposizioni in merito al bilancio d'esercizio che deve rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento. Il bilancio è articolato in: conto economico generale, stato patrimoniale e nota integrativa di cui all'art.2427 del c.c. che deve indicare la ripartizione dei valori economici distinti in servizi sanitari ed altri. Il bilancio è corredato da un relazione del Direttore Generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione con pascolare riferimento agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:

- lo scostamento dai risultati previsti;
- il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
- considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- dati analitici relativi a personale e consulenze;
- il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
- le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria.

Il bilancio corredato dalla relazione del Collegio dei revisori è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso, congiuntamente alla relazione del direttore, al controllo della Giunta regionale. Quest'ultima, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n.29 approva i bilanci consuntivi delle aziende sanitarie; previo parere della competente Commissione Consiliare e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato della sanità regionale e dei bilanci delle aziende per le opportune valutazioni. Una sintesi del bilancio è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Friuli Venezia Giulia Il bilancio d'esercizio (art.25 della legge regionale 19 dicembre 1996 n.49) che rappresenta la situazione economico-patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio articolandosi in: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa deve essere corredato della relazione del direttore generale e del rendiconto finanziario che illustra la dinamica delle fonti e degli impieghi. Nella relazione del direttore generale (art.26) devono essere esplicitati, commentati e motivati i risultati conseguiti dalle aziende rispetto agli obiettivi posti in sede di programmazione con particolare riferimento ai ricavi, ai costi ed agli oneri di esercizio, evidenziando, in particolare: il livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali, lo stato di avanzamento degli interventi previsti, gli investimenti effettuati e le modalità di copertura dell'eventuale risultato negativo. L'art.27 della stessa legge regionale individua un'ulteriore tipologia di bilancio d'esercizio ovvero quello del Servizio Sanitario regionale che deve essere redatto dall'Agenzia regionale della sanità mediante consolidamento dei bilanci delle aziende e dell'Agenzia stessa sulla base dei criteri definiti nel regolamento di contabilità generale. L'Agenzia elabora anche una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, esponendo, a livello di singola azienda, il livello di raggiungimento degli obiettivi sia di carattere economico che di carattere sanitario nonché gli investimenti effettuati.

Il Direttore generale è tenuto, ai sensi dell'art.29, ad adottare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio e il rendiconto finanziario annuale, corredati dalla relazione del collegio dei revisori e deve trasmetterli entro quindici giorni all'Agenzia regionale della sanità ed alla Conferenza dei sindaci che esamina gli atti nei successivi 20 giorni e li trasmette, con le proprie osservazioni al Direttore Generale ed alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia. Quest'ultima verifica e controlla l'andamento delle Aziende sotto profilo economico finanziario e gestionale e predispone il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, il bilancio consolidato d'esercizio, il bilancio consolidato, il rendiconto finanziario consolidato e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, l'eventuale proposta di ripianamento dei risultati d'esercizio negativi delle aziende. L'Agenzia trasmette i predetti

atti alla Giunta regionale, unitamente ai bilanci d'esercizio, entro il 15 luglio, e la Giunta ha quaranta giorni di tempo per approvare ed adottare gli opportuni provvedimenti per il ripianamento di eventuali risultati economici negativi. La Giunta presenta al Consiglio entro il 15 settembre la relazione sullo stato sanitario della Regione che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della pianificazione sanitaria. I Direttori generali entro il 31 ottobre pubblicano una sintesi del bilancio d'esercizio sul Bollettino Ufficiale

Lazio L'art.13 della legge regionale 31 ottobre 1996, n.45 concerne disposizioni in merito al bilancio d'esercizio che si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e deve essere strutturato secondo lo schema di bilancio nazionale ed articolato secondo il piano dei conti regionale.

Il bilancio deve essere deliberato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso, entro dieci giorni, al competente Assessorato della Regione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti (art.13). La giunta regionale alla cui approvazione il bilancio è sottoposto, deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto il documento.

La redazione del documento contabile, articolato così come previsto dall'art.17, deve essere effettuata secondo i criteri ed i principi indicati negli articoli 14, 15 e 16 della stessa legge. Inoltre, il bilancio deve essere corredato dalla relazione sull'andamento della gestione di cui all'art.18 formulata dal direttore generale nella quale devono essere indicate le motivazioni degli scostamenti rispetto ai budget previsionali, nonché la sintesi dei risultati della gestione. Nel caso in cui il bilancio mostri una perdita d'esercizio, nella relazione deve essere evidenziata l'analisi delle cause che hanno portato al risultato negativo

Liguria La legge regionale 8 febbraio 1995, n.10, all'art.25 rubricato "bilancio d'esercizio" prevede che lo stesso sia adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di competenza. La struttura del bilancio è rappresentata dallo stato patrimoniale, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art.5, comma5, del dlgs.n.502 del 1992, dal conto economico e dalla nota integrativa da redigersi in forza di quanto disposto dall'art.242 del codice civile. I bilanci devono essere accompagnati, come prevede il successivo art.31, dalle relazioni del direttore generale sulla situazione dell'azienda e sull'andamento della gestione nel suo complesso, con particolare riguardo ai costi ai ricavi ed agli investimenti. Le aziende ai sensi dell'art.33 pubblicano i bilanci d'esercizio unitamente alla sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Giunta.

Lombardia L'art.14 della legge regionale 11 luglio 1997, n.31 prevede al comma 4 che il direttore generale rediga un bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, predisposti sulla base degli schemi adottati dalla Giunta regionale. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata anche una nota per l'evidenziazione delle spese di personale. Per la redazione del bilancio d'esercizio che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nonché il risultato economico d'esercizio, si applicano i principi contenuti nel codice civile. Il bilancio deliberato dal direttore generale deve essere inviato in copia alla Conferenza dei Sindaci e copia è depositata, entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza presso un apposito Ufficio della Regione e reso pubblico ai sensi della vigente normativa.

Marche L'art.14 della legge regionale 19 novembre 1996, n.47 prevede che il bilancio d'esercizio delle aziende debba essere redatto applicando i principi di cui all'art.2423 del c.c., con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del periodo di riferimento.

La struttura del bilancio disciplinata dal successivo art.15 risulta articolata in: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, il cui contenuto obbligatorio è stabilito con delibera della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.2427 del c.c. e deve comunque essere riferito anche alla rappresentazione della dinamica finanziaria tramite apposito schema di rendiconto delle fonti e degli impieghi di liquidità.

Il bilancio d'esercizio è corredato dalla relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda e sull'andamento della gestione nel suo complesso e con riferimento alle singole strutture, attività e servizi. Dalla relazione devono risultare, in particolare, lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale, il grado di attuazione degli obiettivi e la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità, i risultati analitici riferiti a consulenze e gestione dei servizi affidati all'esterno. Nel caso in cui il bilancio presenti una perdita d'esercizio nella relazione deve essere data separata evidenza delle ragioni che lo hanno motivato.

Il Bilancio d'esercizio è adottato entro il 30 aprile o entro il diverso termine eventualmente indicato dalla Giunta in ragione di particolari esigenze, comunque, non oltre il 30 giugno. Ai sensi del successivo art.19, così come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2005 n.12, deve essere trasmesso, corredato dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di cui all'art.17, entro 15 giorni, alla Giunta regionale ed alla Conferenza permanente. Entro novanta giorni dall'approvazione il bilancio deve essere pubblicato

Molise La legge regionale 14 maggio 1997, n.12 contiene al Tit. VI disposizioni in merito al bilancio d'esercizio. In particolare, l'art.21 dispone che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende articolata secondo le strutture fondamentali delle stesse, con separata evidenza dei servizi sociali ed ove tale rappresentazione non fosse possibile in modo adeguato devono essere forniti dati ed informazioni complementari, che devono costituire oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori, nell'apposita nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di

riferimento e trasmesso, nei successivi dieci giorni, alla Giunta ed alla Conferenza dei sindaci, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Gli articoli 22, 23 e 24 della stessa legge regionale disciplinano rispettivamente: i principi e criteri per la redazione del bilancio, i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio ed i criteri di ammortamento. Viene sottoposto al controllo regionale (art.33) di tipo preventivo.

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa che deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile. Il documento contabile, ai sensi dell'art.26, deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda che evidenzia, in particolare, le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo, una sintesi dei risultati della gestione, un'analisi specifica, nel caso in cui il bilancio mostri una perdita d'esercizio, delle cause che la hanno determinata.

Ai sensi dell'art.33 in materia di controllo regionale il bilancio d'esercizio, analogamente agli altri documenti contabili relativi alla gestione dell'azienda devono essere trasmessi, a pena di decadenza, entro 15 giorni alla Giunta Regionale per essere sottoposti al controllo preventivo.

Piemonte L'art.21 della legge regionale 18.gennaio 1995, n.8 l'art.45 disciplina specificamente il bilancio consuntivo d'esercizio che rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi. Il bilancio d'esercizio deve essere corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità. Deve essere adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento ed è inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta, ai sensi dell'art.4 della legge n.412/1991. Ai sensi del successivo art.24, il bilancio d'esercizio deve intendersi articolato in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatta in conformità ai contenuti dell'art.2427 del c.c., in quanto compatibili. All'interno del bilancio deve, altresì, essere individuata la spesa complessiva per il personale, ai fini di cui all'art.2 lett.h) della legge 23 ottobre 1992 n.421 (prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici e prevedere l'evidenziazione nei bilanci della spesa complessiva per il personale a preventivo ed a consuntivo)

Puglia L'art.27 della legge regionale 30 dicembre 1994 n.38 prevede che il bilancio d'esercizio che rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende sia deliberato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce e trasmesso nei successivi dieci giorni alla Giunta Regionale, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori. I principi da seguire per la redazione del bilancio sono indicati nel successivo art.28 ed all'art.30 sono riportate le disposizioni in merito ai criteri di ammortamento da utilizzare. In particolare, il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Per il calcolo delle quote di ammortamento si applicano il costo dei beni, i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

Il bilancio d'esercizio risulta articolato, ai sensi dell'art.31, in: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività e le passività ed il patrimonio netto esistente alla chiusura d'esercizio. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio economico preventivo e con quelle corrispondenti dell'esercizio precedente. La non comparabilità comporta l'adattamento delle poste relative all'esercizio precedente che deve trovare debita segnalazione nella nota integrativa, da redigersi in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile. La struttura del bilancio d'esercizio deve essere conforme a quella dello schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.

Infine, ai sensi dell'art.31, il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da una relazione del direttore generale sulla situazione della azienda che dovrà indicare: le motivazioni degli scostamenti dal bilancio preventivo ed una sintesi dei risultati di gestione in termini di analisi dei costi e dei rendimenti per centro di responsabilità. Separata evidenza deve essere data, nel caso in cui il bilancio dimostri una perdita di esercizio, all'analisi delle cause specifiche del risultato negativo.

Il bilancio d'esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, deve essere pubblicato entro trenta giorni dall'approvazione della Giunta regionale.

Toscana. L'art.122 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 disciplina specificamente il bilancio d'esercizio che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda, relativamente al periodo considerato. La struttura del bilancio si conforma allo schema obbligatorio deliberato dalla Giunta. L'eventuale risultato positivo deve essere accantonato come riserva almeno per il 20 per cento reso indispensabile in vista della necessità di ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi. Il bilancio è corredato da una relazione del direttore generale che evidenzia, in particolare, gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, le cause dell'eventuale perdita d'esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi, prestazioni e i dati analitici relativi al personale, i flussi di cassa aggregati nonché le modalità di utilizzazione delle risorse acquisite attraverso operazioni di indebitamento.

I direttori generali delle aziende (art.123) devono adottare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile e lo devono trasmettere alla Giunta regionale, che lo approva nel termine di quaranta giorni.

Umbria L'art.19 della legge regionale 19 dicembre 1995, n.51 concerne disposizioni in materia redazione del bilancio d'esercizio costituito da conto economico stato patrimoniale, strutturati secondo lo schema uniforme

approvato con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle voci individuate dal al dlgs n.502/1992, e dalla nota integrativa. Il bilancio d'esercizio è accompagnato da una relazione del direttore generale, che illustra il significato amministrativo ed economico dei dati esposti, nonché i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti nel documento di programmazione e nel bilancio preventivo. Della predetta relazione fa parte integrante il rapporto annuale sul controllo di gestione.

Nella redazione del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.20 della stessa legge regionale, le aziende devono osservare le disposizioni contenute negli articoli 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del c.c.

La proposta di bilancio deve essere trasmessa dal direttore generale entro il 31 marzo di ogni anno alla Conferenza dei sindaci ed al Collegio dei revisori che, entro i successivi 15 giorni, esprimono il parere di competenza, consentendo l'approvazione definitiva da parte del direttore generale entro il 30 aprile ed è sottoposto a controllo ex art.24 della LR4 gennaio 1995, n.1 in vista della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Veneto L'art.26 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 disciplina il bilancio d'esercizio prevedendo che lo stesso sia approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori. Il bilancio deve rappresentare con chiarezza in modo veritiero e corretto il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera. Al successivo art.27 sono elencati i principi ed i criteri che devono essere osservati nella redazione e che devono, in linea di massima, essere ribaditi da un esercizio all'altro: In particolare, l'art.28 individua i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio ed il successivo art.29 evidenzia i criteri di ammortamento, prevedendo che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività la cui utilizzazione è limitata nel tempo, debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Le quote di ammortamento devono essere calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti stabiliti dalle norme per categorie di beni omogenei

Il bilancio è costituito (art.30) dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate e di ciò deve essere data debita informazione nella nota integrativa. Lo schema da seguire è quello obbligatorio adottato dalla Giunta regionale. Infine, in base a quanto disposto dall'art.31, il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda, che evidenzia, in particolare, le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo, una sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta. Ove il bilancio dimostri una perdita d'esercizio deve essere evidenziata nella relazione un'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.